

**REGIONE
PIEMONTE**

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 237

Adunanza 15 ottobre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 10.15 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesis ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Fabrizio RICCA, ~~Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO,~~ con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: POGGIO, PROTOPAPA, TRONZANO

(Omissis)

D.G.R. n. 13 - 3924

OGGETTO:

Assegnazione ai direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D. lgs. n. 171/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 865, L. n. 145/2018, degli obiettivi economici-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati all'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per il secondo semestre 2021.

A relazione dell' Assessore ICARDI:

Premesso che:

l'art. 2, comma 2, del D.lgs. 4.8.2016, n. 171 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che la Regione definisca ed assegni – aggiornandoli periodicamente – gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi utili alla valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali (in prosieguo AA.SS.RR.);

in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001, il trattamento economico attribuito al direttore generale può essere integrato da una quota, fino al venti per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati annualmente dalla Regione;

i contratti stipulati con i direttori generali delle AA.SS.RR. prevedono anch'essi che annualmente vengano stabiliti degli obiettivi aziendali di interesse regionale, il cui raggiungimento, accertato dalla Regione anche mediante appositi indicatori, determini la corresponsione, a titolo integrativo, di un compenso aggiuntivo, nella misura massima del venti per cento del trattamento economico annuo del direttore generale;

gli stessi contratti fanno in ogni caso salve le previsioni in materia di decadenza automatica del direttore generale ex art. 52, comma 4, lett. d), della legge n. 289/2002 e s.m.i., per il caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda (da accertare in conformità alle

disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, dell'Intesa 23 marzo 2005), nonché l'ulteriore ipotesi di decadenza automatica di cui all'art. 3 bis, comma 7 bis, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., a mente del quale "l'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta decadenza automatica dello stesso".

Per quanto sopra, con D.G.R. n. 69-8679 del 29.3.2019 sono stati approvati i nuovi schemi di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori generali ed amministrativi delle AA.SS.RR.

Con D.G.R. n. 8-2814 del 29.1.2021, ritenendo necessario – in considerazione della contingenza epidemiologica in corso - definire due specifici obiettivi per i primi sei mesi dell'anno, legati alla gestione dell'emergenza pandemica, sono stati assegnati ai direttori generali/commissari delle AA.SS.RR. gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati all'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per il primo semestre 2021;

Il primo obiettivo, con un punteggio di 35 punti (pari al 70% del punteggio relativo al primo semestre) era legato alla implementazione del piano per la somministrazione del vaccino anti SARS-COV-2, mentre il secondo, con un punteggio di 15 punti (pari al 30% del punteggio relativo al I semestre) prevedeva che le AA.SS.RR. effettuassero e processassero tempestivamente il numero minimo di tamponi per COVID-19 come da standard previsto per ogni azienda sanitaria, secondo soglie individuate dalla Direzione Regionale Sanità e Welfare.

Quanto sopra premesso, si rende ora necessario assegnare ai direttori generali/commissari delle AA.SS.RR. gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi relativamente al secondo semestre dell'anno 2021, finalizzati - ai sensi delle disposizioni richiamate - all'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico concernente il secondo semestre del 2021, corredati dei necessari criteri di valutazione;

gli obiettivi assegnati, in alcuni casi ripartiti in sub-obiettivi, sono suddivisi in distinte aree, come specificato nell'Allegato A al presente provvedimento; gli obiettivi assegnati con la D.G.R. n. 8-2814 citata sono da considerare riproponibili nel secondo semestre dell'anno 2021, anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza sanitaria disposto con l'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105; la valutazione di essi sarà effettuata su base annuale e non più semestrale, secondo i medesimi criteri enunciati sopra (rispettivamente 35 punti/anno e 15 punti/anno).

Agli obiettivi elencati nell'Allegato suddetto si deve poi aggiungere, con carattere preliminare, rispetto al sistema considerato complessivamente (12 mesi), lo specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento, di cui all'art. 1, comma 865, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che dispone che "per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota correlata alla valutazione del predetto obiettivo può incidere fino ad un massimo del trenta per cento della quota massima teorica del trattamento economico integrativo (venti per cento).

La predetta quota dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiore a 60 giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;

c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi tra undici e trenta giorni;

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi tra uno e dieci giorni”.

Ritenuto di individuare i seguenti criteri e modalità procedurali per la valutazione degli obiettivi:

- la valutazione complessiva relativa all'anno 2021 sarà effettuata considerando che gli obiettivi assegnati con la D.G.R. n. 8-2814 citata sono da considerare riproponibili nel secondo semestre dell'anno 2021, anche in riferimento alla proroga dello stato di emergenza sanitaria disposto con l'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 che, integrati con i singoli obiettivi individuati per il secondo semestre 2021 concorreranno al riconoscimento della quota economica integrativa annua sulla base dei punteggi specificati nel predetto allegato A, per un punteggio complessivo pari a 100 punti su base annua; sarà comunque fatta salva la valutazione - di carattere preliminare - inerente allo specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento, di cui al citato art. 1, comma 865, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la quale inciderà sulla percentuale massima teorica (venti per cento) della quota integrativa al trattamento economico di base, con carattere appunto preliminare rispetto alla valutazione dei rimanenti obiettivi e fino alla concorrenza – nell'ambito della quota massima del trattamento integrativo riconoscibile – del trenta per cento in caso di completo raggiungimento, come prescritto dalla disposizione richiamata (fermo restando, in caso di totale mancato raggiungimento, l'abbattimento del trenta per cento della percentuale massima teorica della quota integrativa del trattamento economico di base, ovvero di una diversa, minore percentuale nel caso di raggiungimento parziale dell'obiettivo, in conformità alle prescrizioni legislative richiamate);

- il riconoscimento, da parte delle AA.SS.RR. della quota integrativa al trattamento economico, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3/2014, in materia di cumulo del trattamento economico onnicomprensivo con gli eventuali trattamenti pensionistici maturati, per le finalità di cui all'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

- ai sensi del richiamato art. 3 bis, comma 7 bis, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inoltre, il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso; si ritiene di disporre – anche con riferimento agli obiettivi già assegnati con la D.G.R. n. 8-2814 del 29 gennaio 2021 – di subordinare la positiva valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi alla soglia minima di realizzazione del sessanta per cento;

- l'assegnazione degli obiettivi ai direttori sanitari ed amministrativi, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione e di corresponsione della quota integrativa in favore degli stessi, dovrà armonizzarsi con il presente provvedimento e con le risultanze delle valutazioni che saranno adottate dalla Giunta Regionale;

- il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico - nell'osservanza dei criteri e delle condizioni richiamate - sarà in ogni caso dovuto ai direttori generali/commissari in misura proporzionale alla durata dell'incarico.

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle AA.SS.RR. interessate, senza pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Visti:

il D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

il D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i.;

il D.P.C.M. n. 502/1995;

l'art. 1, comma 865, della legge n. 145/2018;
la D.G.R. n. 69-8679 del 29.3.2019;
la D.G.R. n. 8-2814 del 29.1.2021

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della d.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale, per le motivazioni esposte, all'unanimità

d e l i b e r a

- di assegnare ai direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali (AA.SS.RR.), ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 1, comma 865 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), gli obiettivi economico gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi per il secondo semestre dell'annualità 2021, finalizzati, nei limiti percentuali di cui all'art. 1, comma 5, D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., all'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2021, in coerenza con i criteri e le modalità procedurali descritte in premessa, anche per quanto riguarda la concorrenza con gli obiettivi previsti dalla D.G.R. n. 8-2814 del 29.1.2021;
- di approvare pertanto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, titolato: "Obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi, dei direttori generali/commissari delle AA.SS.RR. per il secondo semestre dell'anno 2021, ai fini del riconoscimento del trattamento economico integrativo annuale";
- di dare atto che i singoli obiettivi individuati per il secondo semestre 2021 concorreranno al riconoscimento della quota economica integrativa annua sulla base dei punteggi specificati nel predetto allegato A, unitamente agli obiettivi assegnati con la D.G.R. n. 8-2814 citata riproponibili nel secondo semestre dell'anno 2021, anche in riferimento alla proroga dello stato di emergenza sanitaria disposto con l'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105; la valutazione di essi sarà effettuata su base annuale secondo i criteri sopra enunciati per un punteggio complessivo pari a 100, come da tabella 2 di cui all'allegato A;
- di fare salva la valutazione - di carattere preliminare - inerente allo specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento, di cui al citato art. 1, comma 865, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la quale inciderà sulla percentuale massima teorica (venti per cento) della quota integrativa al trattamento economico di base, con carattere appunto preliminare rispetto alla valutazione dei rimanenti obiettivi e fino alla concorrenza – nell'ambito della quota massima del trattamento integrativo riconoscibile – del trenta per cento in caso di completo raggiungimento, come prescritto dalla disposizione richiamata (fermo restando, in caso di totale mancato raggiungimento, l'abbattimento del trenta per cento della percentuale massima teorica della quota integrativa del trattamento economico di base, ovvero di una diversa, minore percentuale nel caso di raggiungimento parziale dell'obiettivo, in conformità alle prescrizioni legislative richiamate);
- di dare atto che il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico - nell'osservanza dei criteri e delle condizioni richiamate - sarà dovuto ai direttori generali/commissari in misura proporzionale alla durata dell'incarico;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7 bis, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso; si ritiene di disporre – anche con riferimento agli obiettivi già assegnati con la D.G.R. n. 8-2814 del 29 gennaio 2021 – di subordinare la positiva valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi alla soglia minima di realizzazione del sessanta per cento;

- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle AA.SS.RR. interessate, senza pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 15 ottobre 2021.

cr/En

